

ALLEGATO = A = INSERTO NELLA MATRICE N.29915/11648 DI REPERTORIO.

====

----- STATUTO -----

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE E SEDE -----

E' istituita in Varese la Fondazione intitolata "FONDAZIONE MARIA
GIUSSANI BERNASCONI PER IL RESTAURO D'ARTE E PER GLI STUDI
UMANISTICI". -----

La fondazione ha sede in Varese, in Via San Martino n. 12. -----


Compete al Consiglio di Amministrazione deliberare, in seduta ordinaria,
l'eventuale trasferimento della sede, purché all'interno del territorio del Comune di
Varese, e, pertanto, la relativa delibera non comporterà modifica statutaria e dovrà
essere soltanto comunicata a' termini di Legge ai competenti uffici della Prefettura.

Anche l'eventuale istituzione di sedi secondarie viene rimessa alla
competenza del Consiglio di Amministrazione e la relativa delibera dovrà essere
comunicata alla Prefettura, nei termini di Legge. -----

ARTICOLO 2 – SCOPO -----

La Fondazione ha per scopo l'attuazione di iniziative per la realizzazione di
restauri di monumenti d'arte testimoni d'alta civiltà spirituale, preferibilmente nella
Provincia di Varese e nei territori ad essa storicamente connessi, ma comunque
senza esclusione di eventuali altri territori (ad es. restauro del Monastero
fruttuariense di San Gemolo in Ganna, ivi compreso anche il contesto di altri degni
resti di archeologia industriale o rurale ad esso connessi). -----

Essa ha inoltre lo scopo dell'attuazione di iniziative del più alto valore
culturale per lo sviluppo della ricerca scientifica e per l'attuazione di condizioni
concrete di promozione umana nel mondo. -----



A tale ulteriore scopo generale la Fondazione potrà intraprendere in perfetta autonomia, ma di concerto preferibilmente con l'Associazione Amici della Badia di San Gemolo in Ganna" o con altri enti, anche "locali" (ad es. Biblioteca Civica di Varese), senza esclusione di altri enti ovunque e comunque attivi, varie iniziative strumentalmente idonee, quali si prevedono precipuamente quelle di organizzare ricerche, convegni, seminari, e quant'altro su temi di carattere culturale, specialmente storiografico-artistico e scientifico, nonché attinenti la promozione della condizione umana nel mondo (con particolare riguardo ad iniziative per la formazione di nuove forme di rapporto di civiltà tra l'Europa e il cd. "Terzo Mondo"); nonché organizzare corsi di specializzazione post-universitaria su materie comunque connesse con tali temi, e ciò con particolare favore a giovani provenienti da luoghi particolarmente bisognosi di istituti di sviluppo culturale. -----

La Fondazione ha lo scopo inoltre di promuovere l'eventuale costruzione o comunque l'apparecchiatura e l'attrezzaggio di strutture comunitarie idonee all'espletamento di tali attività scientifiche e quindi principalmente la realizzazione di collegi universitari (preferibilmente in Provincia di Varese, anche eventualmente in sede connessa con quella degli Istituti sopra menzionati), di laboratori di specializzazione post-universitaria, di aule di esercitazione o percorsi integrativi di alta cultura, aule per convegni, ecc.; laddove realizzato il fabbricato (per il quale è prevista esplicitamente anche la titolarità da parte di altri enti), dovrà ricordare nel nome i coniugi Giuseppe e Maria Bernasconi. -----

Per il conseguimento di tutte tali sue finalità, la Fondazione potrà svolgere ogni attività opportuna e connessa. -----

ARTICOLO 3 – PATRIMONIO -----

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo ricevuto con gli atti

istitutivi 29 luglio 1981 n. 17845/2480 rep. Dott. Antonio Sorgato e 11 dicembre 1981 n. 19004/2629 rep. Dott. Antonio Sorgato, nonché dalle successive eventuali integrazioni a qualsiasi titolo conseguite. -----

ARTICOLO 4 – PROVENTI -----

Alle spese occorrenti al funzionamento, la Fondazione provvederà con le rendite del patrimonio, con eventuali proventi di attività, con eventuali donazioni di privati ed enti non destinati a fini patrimoniali e con gli eventuali contributi dello Stato, degli enti locali e di altri enti pubblici e privati. -----

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio. -----



E' obbligo del Consiglio di Amministrazione provvedere alla gestione del patrimonio, in maniera rispondente ai criteri di prudenza, efficacia ed efficienza, in modo coerente con la natura della Fondazione (quale Ente senza scopo di lucro) e con scrupolosa osservanza del vincolo di destinazione al perseguimento degli scopi statutari, nonché in maniera tale da conservare l'integrità del fondo di "dotazione" (ossia di quella parte del fondo patrimoniale - da determinarsi, nella sua entità, in conformità ai parametri ed ai criteri indicati, nella prassi, dai competenti enti amministrativi deputati, a' termini di legge, al controllo sulle attività delle fondazioni riconosciute - indispensabile per mantenere l'iscrizione dell'Ente nel registro delle persone giuridiche riconosciute e, per l'effetto, la propria autonomia patrimoniale). -----

ARTICOLO 5 – ORGANI DELLA FONDAZIONE -----

Sono organi della Fondazione: -----

a) il Presidente e il Vicepresidente; -----

b) il Consiglio di Amministrazione; -----



c) il Comitato Scientifico Consultivo; -----

d) il Collegio dei Revisori dei Conti (o Revisore Unico). -----

ARTICOLO 6 – IL PRESIDENTE -----

Il Presidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione all'interno dello stesso, ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, ne cura la vita e ne promuove lo sviluppo secondo le disposizioni statutarie e le determinazioni del Consiglio di Amministrazione. -----

Dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. -----

In caso di assenza o di impedimento, le sue attribuzioni spettano al Vicepresidente (anch'egli nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri) ed in caso di eventuale impedimento anche di quest'ultimo al Consigliere più anziano di età. -----

Spetta al Presidente, che è anche Presidente del Comitato Scientifico Consultivo: -----

a) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico Consultivo; -----

b) sovrintendere alle attività della Fondazione, sorvegliando il buon andamento amministrativo della Fondazione; -----

c) dare esecuzione alle delibere consiliari; -----

d) curare l'osservanza dello statuto; -----

e) curare le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. -----

Entro trenta giorni dalla delibera di approvazione, il Presidente provvede a trasmettere al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il bilancio preventivo ed il

conto consuntivo con allegate le relazioni del Presidente e dell'Organo di Revisione.

ARTICOLO 7 – IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

La Fondazione è diretta, gestita e amministrata da un Consiglio di Amministrazione che si avvarrà del parere (comunque non vincolante) di un Comitato Scientifico Consultivo. -----


Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 6 (sei) membri (compreso il Presidente), che durano in carica cinque anni e possono essere confermati. -----

La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione spetta per 2 membri su 6 all'Associazione Culturale "Centro Culturale di Velate", con sede in Varese, Via Pontida n. 31 presso Scuola Settembrini; per 2 membri su 6 all'Associazione Amici della Badia di San Gemolo in Ganna; per 1 membro su 6 congiuntamente ai due Enti di cui sopra; per 1 membro su 6 al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Repubblica Italiana. -----

Nel caso in cui si debba procedere, ai sensi di statuto, alla sostituzione di uno o più consiglieri cessati per qualunque causa (dimissioni, morte, impedimento ecc.) la nomina del sostituto spetterà all'ente/enti che lo ha/hanno nominato e la scadenza del mandato del nuovo consigliere, coinciderà con quella del mandato del consigliere sostituito. -----

Il Consiglio di Amministrazione nomina, tra i suoi componenti, il Presidente ed il Vicepresidente, nonché, anche al di fuori dei propri membri, il Segretario, il quale oltre a curare le verbalizzazioni delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico Consultivo, dovrà curare le specifiche incombenze esecutive ed amministrative che gli verranno, volta a volta, richieste e/o demandate dal Presidente. -----

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione



ordinaria e straordinaria della Fondazione, tranne quelli attribuiti dal presente statuto ad altri organi. -----

Il Consiglio di Amministrazione provvede affinché gli scopi statutari siano scrupolosamente osservati ed in particolare provvede a: -----

a) determinare gli indirizzi dell'attività della Fondazione, elaborando ed eseguendo i relativi programmi; -----

b) approvare l'eventuale regolamento nel quale saranno stabilite le norme per il funzionamento interno della Fondazione; -----

c) approvare i bilanci, preventivo e consuntivo; -----

d) deliberare eventuali modifiche allo statuto, sottoponendole all'autorità competente per l'approvazione, a' termini di legge; -----

e) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto ed alla alienazione di beni immobili; -----

f) deliberare in punto all'attribuzione dei compiti di revisione ad un Revisore Unico piuttosto che al Collegio dei Revisori; -----

g) deliberare in ordine al trasferimento della sede della Fondazione; -----

h) deliberare in ordine all'istituzione di sedi secondarie. -----

Le deliberazioni inerenti la modifica dello statuto sono assunte con il voto favorevole di almeno due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione. -----

Al fine di assicurare la continuità dell'attività della Fondazione il Consiglio di Amministrazione uscente rimane in carica per la sola attività ordinaria sino a che non si sia insediato il nuovo Consiglio. -----

In caso di dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio cessa l'intero organo ed i consiglieri rimasti in carica devono convocare d'urgenza (entro i 30 giorni successivi) un nuovo Consiglio di Amministrazione per la ricostituzione

del medesimo. -----

Il Presidente della Fondazione almeno 30 giorni prima della scadenza del Consiglio in carica si attiva presso i diversi enti affinché procedano alla nomina di propria competenza al fine di avviare la procedura per il rinnovo della cariche presso il competente Ufficio. -----

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio, preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione ed opportunamente documentate. -----

ARTICOLO 8 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente, entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro il 31 ottobre per l'approvazione del bilancio preventivo. -----


Eventuali altre riunioni saranno convocate dal Presidente, quando lo stesso lo crederà opportuno o su richiesta motivata di almeno 2 consiglieri. -----

Il Consiglio è convocato dal Presidente con lettera raccomandata (o con altro mezzo comunque idoneo a provare l'avvenuta ricezione) inviata a tutti i consiglieri, almeno cinque giorni prima della data prescelta e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. -----

La convocazione deve essere accompagnata dall'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. -----

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. -----

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, salvo per le modifiche statutarie per le quali occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione. -----



	In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. -----
	E' comunque valida la costituzione totalitaria del Consiglio stesso anche in carenza di formalità di convocazione. -----
	Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente. -----
	I membri del Consiglio di Amministrazione che non possono presenziare personalmente alle riunioni dello stesso hanno la facoltà di intervenire a distanza, in ogni fase, votazioni comprese, utilizzando strumenti tecnologici (teleconferenza, reti telematiche ecc.). -----
	Saranno valide le riunioni in audio-video conferenza purché nel luogo stabilito per la riunione siano fisicamente presenti almeno il Presidente ed il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale ed a condizione che sia garantita l'identificazione delle persone legittimate a presenziare a distanza agli stessi la possibilità di intervenire oralmente ed attivamente al dibattito, di visionare o ricevere documentazione, di trasmettere documentazione e di partecipare alla votazione simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno. -----
	Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non sia tecnicamente possibile connettersi con uno dei luoghi audio/video collegati, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva. -----
	Nel caso in cui nel corso della riunione, per motivi tecnici venga sospeso il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente. Saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione. -----
	Alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, possono intervenire,

ecc.) la nomina del sostituto spetterà all'ente che lo ha nominato e la scadenza del mandato del nuovo membro coinciderà con quella del mandato della persona sostituita. -----

ARTICOLO 10 – RIUNIONI DEL COMITATO SCIENTIFICO CONSULTIVO -----

Il Comitato Scientifico Consultivo si riunisce ordinariamente due volte all'anno e straordinariamente su richiesta di almeno due dei suoi membri o quando il Presidente del Comitato lo ritenga opportuno, anche in concomitanza con le riunioni del Consiglio di Amministrazione. -----

Per la validità delle riunioni del Comitato Scientifico Consultivo è richiesta la presenza della maggioranza dei membri, mentre per la validità delle delibere è richiesta la maggioranza dei voti dei presenti. -----

In caso di parità si intende prescelta la deliberazione cui ha acceduto il Presidente del Comitato. -----

Le riunioni del Comitato Scientifico Consultivo vengono convocate con le stesse modalità, con i medesimi mezzi e nei medesimi termini delle riunioni del Consiglio di Amministrazione. -----

ARTICOLO 11 – ORGANO DI REVISIONE -----

Il controllo della gestione e l'osservanza dello statuto, i riscontri di cassa, la verifica dei bilanci preventivi e consuntivi e l'esame dei documenti e delle carte contabili, sono devoluti, con deliberazione rimessa al Consiglio di Amministrazione, o ad un Revisore Unico, nominato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, o ad un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati: -----

a) uno effettivo e uno supplente dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali; -----

b) due effettivi ed uno supplente dal Presidente dell'Ordine dei Dottori

Commercialisti di Varese o dal Presidente della Camera di Commercio di Varese. -----

Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente. -----

Il Revisore Unico, o i membri del Collegio dei Revisori, durano in carica cinque anni e possono essere confermati. -----

L'Organo di Revisione (monocratico o collegiale) predispose le relazioni al bilancio preventivo e al conto consuntivo che devono essere presentate al Consiglio di Amministrazione unitamente ai bilanci. -----

Il Revisore Unico, così come in caso di organo collegiale ogni revisore, può procedere in qualsiasi momento ad atti d'ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari. -----

Delle verifiche è redatto verbale, trascritto su apposito registro numerato e progressivo, sottoscritto dal Revisore. -----


Non può essere nominato Revisore e se nominato decade chi si trovi in una delle condizioni previste dall'art. 2399 del c.c. -----

In caso di dimissioni, revoca o venir meno della carica chi ha proceduto alla nomina provvederà alla relativa sostituzione, conferendo l'incarico per il periodo residuo della durata dell'incarico originario. -----

Il Revisore può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ma è privo del diritto di voto. -----

La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione nonché con ogni altro incarico conferito dalla Fondazione dalla quale possa nascere un conflitto di interesse. -----

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio, preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione



ed opportunamente documentate. -----

ARTICOLO 12 – ESERCIZIO SOCIALE -----

L'esercizio finanziario ha inizio con il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. -----

Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo e consuntivo entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio. -----

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale e dal conto economico, in ossequio alle norme vigenti, tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dalle norme di legge in materia di fondazioni. -----

Lo stato patrimoniale dovrà, inoltre, evidenziare la consistenza del "Fondo di dotazione". -----

I criteri di redazione dei bilanci sono, altresì, ispirati ai principi di redazione del "bilancio sociale" delle organizzazioni senza fini di lucro, in modo da rispondere ai requisiti della trasparenza, della chiarezza, e della completezza in relazione alla situazione economico, finanziaria e patrimoniale della Fondazione. -----

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di eventuali utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione. -----

Gli eventuali utili e gli avanzi di gestione annuali dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed obbligatoriamente secondo le seguenti priorità: -----

- per il ripiano di eventuali perdite di gestione; -----
- per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale; -----
- per il potenziamento, incremento e miglioramento delle attività della Fondazione.

ARTICOLO 13 – SCIoglimento -----

Qualora, per qualsiasi motivo, la Fondazione dovesse estinguersi, i suoi
beni verranno devoluti alla Santa Sede per il proseguimento dei fini stessi. -----

ARTICOLO 14 – NORMA FINALE -----

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si osservano le
disposizioni di legge vigenti in materia. -----

Letto, -----

confermato e -----


sottoscritto. -----

F.TO = ANTONIO MARCO o ANTONIO PADOA SCHIOPPA = -----

F.TO = GUGLIELMO PIATTI NOTAIO (L.S.) = -----

COPIA COMPOSTA DA N. ⁷..... FOGLI
CONFORME ALL'ORIGINALE.
DEBITAMENTE FIRMATO DALLE PARTI CONTRAENTI
E DA ME NOTAIO:
SI RILASCIATA PER GLI USI CONSENTITI IN QUESTA FORMA.
VARESE,

16 FEB 2017



Guglielmo Piatti, Notaio